



Martedì 28/10/2025

## **Prodotti da inalazione senza combustione: pronti i codici tributo per il versamento dell'imposta**

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

L'articolo 62-quater.2, comma 1, del Dlgs n. 504/1995, n. 504, inserito dall'articolo 3, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, prevede, alle condizioni ivi indicate, che i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del Dlgs n. 219/2006, siano assoggettati a imposta di consumo.

A seguito della richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla Direzione Accise, con Risoluzione n. 58/E del 17 ottobre l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Accise, dell'imposta di consumo dei predetti prodotti, dell'indennità di mora e degli interessi sul ritardato pagamento della citata imposta di consumo.

Li riportiamo di seguito:

- denominato "Imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all'articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";
  - denominato "Indennità di mora sul ritardato pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all'articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504";
  - denominato "Interessi sul ritardato pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all'articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504".
- In sede di compilazione del Modello F24 Accise i suddetti codici tributo sono esposti nella Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando:
- nel campo "ente", la lettera "M";
  - nel campo "codice identificativo", nessun valore;
  - nel campo "provincia", la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del fabbricante, depositario, rappresentante fiscale o importatore;
  - nel campo "rateazione", nessun valore;
  - nel campo "mese" e nel campo "anno di riferimento", il mese e l'anno di immissione in consumo dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, nel formato "MM" e "AAAA".

<https://www.agenziaentrate.gov.it>